



ALLEGATO B

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - NORME GENERALI E TRASPORTI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto

ART. 2 – Competenze

ART. 3 – Responsabilità

ART. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

ART. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II: DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III: FERETRI

ART. 7 - Deposizione della salma nel feretro

ART. 8 - Verifica e chiusura feretri

ART. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

ART. 10 - Fornitura gratuita dei feretri

ART. 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV: TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 - Modalità del trasporto e percorso

ART. 13 - Privativa ed esercizio del servizio di trasporti funebri

ART. 14- Trasporti gratuiti e a pagamento

ART. 15 - Orario dei trasporti

ART. 16 - Norme generali per i trasporti

ART. 17 - Riti religiosi

ART. 18 - Trasferimento di salme senza funerale

ART. 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

ART. 20 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

ART. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

ART. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

ART. 23 - Trasporti di ceneri, resti mortali, feti e parti di cadavere

ART. 24 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II - CIMITERI

CAPO 1: CIMITERI

ART. 25 – Elenco Cimiteri

ART. 26 - Disposizioni generali – vigilanza

ART. 27 - Reparti dedicati

ART. 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti dedicati

CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ART. 29 - Disposizioni generali

ART. 30 - Piano cimiteriale (Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3)

CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE



ART. 31 – Inumazione

ART. 32 – Lavori all'interno dei Cimiteri

ART. 33 – Tumulazione

ART. 34 - Deposito provvisorio

CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 35 - Esumazioni ordinarie

ART. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

ART. 37 - Esumazione straordinaria

ART. 38 – Estumulazioni

ART. 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

ART. 40 - Raccolta delle ossa

ART. 41 - Oggetti da recuperare

ART. 42 - Disponibilità dei materiali

CAPO V: CREMAZIONE

ART. 43 – Crematorio

ART. 44 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

ART. 45 - Urne cinerarie

CAPO VI: POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 46 – Orario

ART. 47 - Disciplina d'ingresso

ART. 48 - Divieti speciali

ART. 49 - Riti funebri

ART. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

ART. 51 - Fiori e piante ornamentali

ART. 52 - Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I: TIPOLOGIE ED USO DELLE SEPOLTURE

ART. 53 - Sepolture private

ART. 54 - Durata delle concessioni

ART. 55 - Modalità di concessione

ART. 55 bis – Concessione straordinaria di loculi a persone viventi

ART. 56 - Uso delle sepolture private

ART. 57 – Manutenzione

ART. 58 - Costruzione delle tombe di famiglia, termini

ART. 59 - Interventi nella parte storica

CAPO II: TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

ART. 60 - Divisione, contitolarità, rinunce

ART. 60 BIS – Concessione mediante atto unilaterale

ART. 61 - Interruzione a concessione a tempo determinato dei loculi

ART. 62 - Rinuncia a concessione di aree

CAPO III: REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 63 – Revoca

ART. 64 - Morte del concessionario, decadenza

ART. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza



ART. 66 – Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI-IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I: IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 67 - Accesso al cimitero

ART. 68 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

ART. 69 - Recinzione aree, materiali di scavo

ART. 70 – Introduzione e deposito di materiali

ART. 71 - Orario di lavoro

ART. 72 - Sospensione dei lavori

ART. 73 – Vigilanza

ART. 74 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II: IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 75 - Funzioni, licenza

ART. 76 – Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE

ART. 77 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

ART. 78 – Mappa

ART. 79 - Annotazioni in mappa

ART. 80 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

ART. 81 - Schedario dei defunti

ART. 82 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II: TARIFFE - SANZIONI

ART. 83 - Canoni annui

ART. 84 – Sanzioni

CAPO III: NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 85 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

ART. 86 – Cautele

ART. 87 – Responsabili dei servizi di polizia mortuaria

ART. 88- Sepolture private a tumulazione pregresse, mutamento del rapporto concessorio

ART. 89 – Rimesse di carri funebri, norma transitoria



TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24 Giugno 1993 e n° 10 del 31 Luglio 1998, della Legge 30 Marzo 2001 n° 130, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'ASL, per quanto di competenza.

2. Le competenze e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono disciplinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000, fatte salve comunque le funzioni del Sindaco o Suo Funzionario incaricato quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.

ART. 3 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate soluzioni di pericolo alle persone ed alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate nel successivo art. 18, comma 1°;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune ne dispone;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo articolo 14;
- f) l'inumazione in campo comune;



- g) la cremazione di salme di persone residenti in vita nel Comune di Osimo, ovunque decedute;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 10;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto di Giunta Comunale.
4. La Giunta Comunale stabilirà l'eventuale applicazione di tariffe e loro misure sulle estumulazioni ordinarie, straordinarie e raccolta di resti mortali da operazioni di esumazione ed estumulazione e deposito degli stessi negli ossari dati in concessione.
5. La Giunta Comunale stabilirà i prezzi all'utenza di ogni servizio svolto all'interno dei Cimiteri, in regime di privativa ai sensi del precedente comma 4, e del successivo art. 32, dal gestione;
6. Il Comune con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata o gratuita, purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il Cimitero sono esposti, o conservati nell'apposito ufficio, i seguenti atti a disposizione del pubblico:
- a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285 (registro delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni e delle variazioni) cronologicamente aggiornato dagli addetti;
 - b) copia del presente regolamento comunale;
 - c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285);
 - d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno ed in quello successivo;
 - g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
 - h) elenco delle estumulazioni ordinarie previste per l'anno successivo;
 - i) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n° 241;
 - l) il registro dei reclami e delle osservazioni.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.

1. Il deposito di osservazione e l'obitorio, con la disponibilità prevista dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. del 10 Settembre 1990 n° 285, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso gli ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, organizzati anche con rapporti convenzionali, con Enti od Associazioni.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, qualora si creino condizioni



di compresenza di cadaveri, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica della ASL; in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1965 n. 185.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

7. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero o siano inesistenti, il Comune stipulerà apposita convenzione con Ente o Istituto gestore.

CAPO III FERETRI

ART. 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI.

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione: (si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune)

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), e i materiali dell'incassatura debbono essere, ove possibile, biodegradabili;

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo articolo 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, fatto salvo quanto



previsto al successivo comma 4.

b) per tumulazione: (si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba)

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero od in altro Cimitero dello stesso Comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall' ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI.

1. Il Comune garantisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 9 lettera a) e lettera e) sub. 1 per salme di persone di cui non sono conosciuti o rintracciabili i familiari.

ART. 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.



2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO.

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati, con ordinanza, dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.
3. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.
4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
6. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.
7. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, eccetto per il passaggio dei veicoli in servizio di assistenza pubblica o di pubblica sicurezza.

ART. 13 - PRIVATIVA ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U n. 2578 del 25/10/1925.
2. Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
3. Per ogni trasporto funebre può essere istituito un diritto fisso di privativa, ai sensi dell' art. 19 comma 3° del DPR 10/9/1990 n. 285.
4. La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.
5. La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.
6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.



7. Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, mediante concessione a terzi.

ART. 14 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO.

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di fattispecie diverse di cui precedente art. 10, la sosta lungo il percorso;

b) gratuito, ed in modo decoroso, a carico del Comune, su proposta del Servizio Sociale Comunale e, subordinatamente alla richiesta degli interessati, ove esistano, previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati medesimi. Effettuati tali accertamenti il Comune si fa carico del servizio di trasporto qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di effettivo bisogno.

2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

3. Il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

4. Qualora il trasporto venga effettuato a spalla, senza l'impiego di mezzi di trasporto, l'atto che fisserà le tariffe stabilirà le opportune riduzioni.

ART. 15 - ORARIO DEI TRASPORTI.

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché percorsi consentiti.

2. Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe in caso di più festività consecutive o per particolari e giustificati motivi.

ART. 16 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI.

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso i Cimiteri.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il



trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 17 - RITI RELIGIOSI.

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali disciplinate dal presente regolamento.

ART. 18 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE.

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, antecedenti al funerale sono eseguiti in forma privata con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 19 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell' ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, lo stesso dirigente detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 20 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE.

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell' ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate



onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, fatta salva la sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 commi 1° e 2° del D.P.R. 285/90.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 21 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 22 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con RD. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ART. 23 - TRASPORTO DI CENERI, RESTI MORTALI, FETI E PARTI DI CADAVERE

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

6. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di prodotti di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto presumibilmente 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficio di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questo caso il trasporto può essere effettuato con vettura privata chiusa.

ART. 24 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO.

1. Le rimesse di auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;

b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e



disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, nè creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;

c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;

cl) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale;

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell' ASL salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile dell'ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ART. 25 – ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del TU delle Leggi Sanitarie RD. 27 luglio 1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti Cimiteri Comunali:

- Cimitero Maggiore in Via Fiorentino;
- Cimitero di Via San Giovanni in Via San Giovanni;
- Cimitero di San Biagio in Via San Biagio;
- Cimitero di Passatempo in Via Paradiso;
- Cimitero di San Paterniano in Via San Paterniano;
- Cimitero di Casenuove in Via di Jesi;
- Cimitero di Santo Stefano in Via Montecerno

ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA.

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R 10 Settembre 1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell' art. 113 del D.L. 18 Agosto 2000, n° 267.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione sono riservate al personale addetto al Cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52,53 e 81 del D.P.R 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 27 - REPARTI DEDICATI

1.Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti dedicati, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniere. Tali reparti sono individuati con delibera di Giunta Comunale, nel rispetto delle previsioni e di vincoli presenti negli strumenti urbanistici vigenti.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.



ART. 28 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI.

1. Nei Cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali e le urne cinerarie:

- di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- di persone native nel Comune, residenti e deceduti altrove o di persone che, se pure nati in altro Comune, erano residenti nel Comune di Osimo al momento della nascita;
- di persone che, al momento della morte, avevano un parente o affine entro il secondo grado residente ad Osimo;
- di persone dei quali il coniuge / l'unito civilmente, o parenti o affini fino al 2 grado sono già tumulati nel Cimitero stesso

2. Nelle edicole private possono essere tumulate le salme, i resti mortali e le urne cinerarie delle persone aventi, con il concessionario, un grado di parentela così come previsto dall'art. 433 del Codice Civile, e, su richiesta dei concessionari, le salme, i resti mortali e le urne cinerarie di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché le salme, i resti mortali e le urne cinerarie di persone che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, indipendentemente dal luogo di nascita, residenza e morte.

3. Nei reparti dedicati, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniera, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del presente Regolamento, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I Cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie della durata di 10 (dieci) anni.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego di tali fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i Cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 30 – PIANO CIMITERIALE (Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3)

1. Il piano cimiteriale contempla l'individuazione planimetrica dei campi a inumazione, dei campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale per famiglie o collettività dei colombari a tumulazione individuale (loculi); delle aree per edicole private (tombe di famiglia) delle cellette ossario e nicchie cinerarie, degli ossari comuni. Il dimensionamento delle aree destinate alle inumazioni è effettuato tenendo conto delle salme inumate nell'ultimo decennio, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 285/90.
2. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
3. I piani cimiteriali sono sottoposti a revisione ogni dieci anni e qualora si verificano modifiche



significative della situazione considerata dal piano.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 31 - INUMAZIONE.

1. Le sepolture ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate, sono gratuite solo per quanto concerne la concessione dell'area e l'apposizione del cippo, sono assegnate in funzione della disponibilità al momento della domanda. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.
2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura ad inumazione hanno le misure di cm. 250(duecentocinquanta) x cm. 100 (cento).
3. Il tempo di rotazione di cui all'art. 58 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è fissato in anni 10. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità da una fila all'altra. Detto tipo di sepoltura viene eseguita dal Comune conformemente agli artt. 68-69-70 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Le fosse dovranno possedere le caratteristiche tecniche di cui agli artt. 71-72-73 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. E' tassativamente vietata la posa di copritomba di alcun genere, è ammessa a carico del privato la realizzazione di monumentini in sostituzione del cippo con ingombri massimi delle lapidi tombali, sia a sviluppo orizzontale che verticale che per le inumazioni dovranno essere contenute entro le seguenti dimensioni: lunghezza massima mt. 2.00, larghezza massima mt. 0.80, altezza massima mt. 0.20, per la parte a sviluppo orizzontale, mentre l'eventuale fregio di testata da prevedere alla base non superiore alla medesima larghezza, potrà emergere, quale sviluppo verticale massimo di ulteriori mt. 0.80 di altezza, realizzati con materiali in marmo di colore chiaro e uniforme tipo marmo di Carrara, botticino, bardiglio, pietre di Trani, escludendo tassativamente colori decisi quali nero, verde, rosso, ecc. L'addobbo della lapide dovrà avere un aspetto decoroso. Quando la lapide prevede oltre alla foto principale di dimensioni massime pari a cm. 13x18, ulteriori foto o immagini sacre o ornamentali (applicate o decorate), le stesse dovranno essere contenute in un rettangolo di dimensioni massime pari a cm. 24x30. Potranno essere realizzati anche in mattoni od altro materiale di facile demolizione, escludendo tassativamente solette ed opere in cemento armato. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai privati. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n° 285/90.
5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliarli per deporli in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
6. Alla scadenza della concessione sarà a carico del Comune l'eventuale demolizione dei monumentini.

ART. 32 – LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutti i lavori di qualsiasi natura che debbono svolgersi all'interno dei civici Cimiteri e che non sono diversamente commissionati dall'Amministrazione Comunale, sono svolti dal gestore in regime di privativa. Per tali lavori si



intendono anche quelli di: installazione di lapidi, foto, scritte, vasi, pianetti, monumentini, cippi, ecc., nonché la manutenzione degli stessi.

ART. 33 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche secondo gli artt. 76-77 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285.
4. Nel loculo può essere accolto un solo feretro; in particolari condizioni autorizzate dal Sindaco, oltre al feretro possono essere accolte una o più cassette di resti e di urne cinerarie che abbiano, con il defunto, un grado di parentela così come definito dal successivo articolo 56 comma 3° del presente regolamento.
5. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie o delle estumulazioni straordinarie di cui al successivo art. 38 comma 3° letto b).
6. La pietra dovrà essere in marmo di colore chiaro e uniforme tipo marmo di Carrara, botticino, bardiglio, pietre di Trani, escludendo tassativamente colori decisi quali nero, verde, rosso, ecc.
7. L'addobbo della lapide dovrà avere un aspetto decoroso. Quando la lapide prevede, oltre alla foto principale di dimensioni massime pari a cm. 13x18, ulteriori foto o immagini sacre o ornamentali (applicate o decorate), le stesse dovranno essere contenute in un rettangolo di dimensioni massime pari a cm. 24x30.

ART. 34 - DEPOSITO PROVVISORIO.

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che devono effettuare lavori di restauro e di ripristino di tombe private;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
4. A garanzia è richiesta la costituzione, in numerario, di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV



ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 35 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni
2. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite solo nei mesi di cui all'articolo 84 del D.P.R. n. 285/90.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 36 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali che vengono svolte nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, completo dell'elenco dei nominativi.

ART. 37 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e solo per gravi motivi debitamente comprovati.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine della Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell' ASL o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 38 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) nel caso la permanenza del feretro nel tumulo risulti inferiore ai 20 anni, solo per trasferimento in altro loculo, in altra tomba di famiglia o fuori Comune, o provvedere alla cremazione. Il trasferimento dovrà avvenire alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - b) trascorsi minimo 20 anni, oltre al trasferimento previsto al punto a), è consentito il condizionamento della salma;
 - c) su ordine dell' Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie previste al punto a) del comma 3 precedente sono autorizzate dal Sindaco, previa richiesta scritta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi. Tuttavia, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, è data facoltà ad un solo erede, il quale si assume tutte le responsabilità nei confronti



degli altri eredi, dichiarando che tutti gli eredi sono a conoscenza ed acconsentono a far eseguire l'operazione cimiteriale oggetto della richiesta.

5. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione per i casi previsti dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7 /1998, esso è avviato per inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni.

ART. 39 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del RD. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

4. E' ammessa la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazioni.

5. Le spese relative alle estumulazioni di salme i cui familiari non siano più rintracciabili, o si tratti di famiglia estinta, sono a carico del Comune.

ART. 40 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In quest'ultimo caso i resti mortali vanno raccolti in cassette di zinco dotate di coperchio e di piastrina di identificazione in materiale inalterabile. Quando non siano più rintracciabili i concessionari, le ossa vengono depositate presso un apposito locale della Chiesa del Cimitero Maggiore, trascorsi due anni, senza che nessuno ne abbia fatto richiesta, le ossa vengono deposte nell'ossario Comune, con spese a totale carico del Comune.

ART. 41 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio competente.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente



alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 42 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ART. 43 - CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o meno oneroso.

ART. 44 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso e viene rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.130/2001.
2. Per le salme già tumulate la cremazione può essere autorizzata senza limitazioni di tempo, sempre nel rispetto della L.n. 130/2001 e delle normative regionali vigenti che disciplinano la materia, da parte del competente Ufficiale di Stato Civile.

ART. 45 - URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna cineraria viene tumulata nel Cimitero o affidata ai familiari del defunto.
3. L'affidamento ai familiari di un'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto mediante disposizione testamentaria oppure mediante iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei propri associati. L'affidamento è autorizzato inoltre sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, resa nota, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 –75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. Dalla volontà espressa dal defunto deve risultare anche il familiare indicato come affidatario delle



ceneri.

4. Le ceneri possono essere affidate al coniuge del defunto o ad un familiare che abbia con il defunto un rapporto di parentela fino al 2° grado in linea retta o in mancanza di questi a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle). Le ceneri, racchiuse in urna sigillata, non possono essere suddivise tra più familiari. L'autorizzazione all'affidamento ha valore nell'ambito del territorio comunale. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate purché in attuazione della volontà espressa per iscritto o verbalmente dal defunto e manifestata con le modalità sopra indicate.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel Cimitero, finché sulla destinazione della stessa non intervenga accordo tra gli interessati o disposizione della Autorità Giudiziaria.

6. L'istanza di affidamento di urna cineraria deve essere presentata dal familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento e deve contenere i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Ufficiale di Stato Civile di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero del caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivante da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

All'istanza deve essere allegata copia conforme dell'atto di cui al punto 3 dal quale risulti la volontà espressa in vita dal defunto oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la volontà espressa verbalmente dal defunto.

7. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nell'abitazione di residenza di quest'ultimo. La variazione di residenza dell'affidatario comporta la necessità di segnalazione all'ufficiale di Stato Civile entro 30 giorni.

8. L'affidatario può recedere in ogni momento dall'affidamento delle ceneri.

9. Nel caso di recesso dall'affidamento, o di decesso dell'affidatario, l'urna cineraria dovrà essere consegnata al Custode del Cimitero per effettuare la tumulazione, inumazione o la dispersione delle ceneri in cinerario comune secondo quanto disposto dai familiari, salvo richiesta di subentro di un parente nei gradi previsti dal comma 4 del presente articolo.

10. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia in apposito registro, anche informatico, con l'indicazione dei seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- le variazioni di residenza dell'affidatario con indicazione della data;
- i recessi dall'affidamento con l'indicazione della data di recesso e del successivo luogo di sepoltura delle ceneri;
- la data di eventuali ispezioni svolte nel luogo di conservazione delle ceneri da parte della Polizia Municipale e l'indicazione delle risultanze riscontrate.



11. L'affidamento deve garantire la custodia dell'urna cineraria all'interno dell'abitazione di residenza ed adottare tutte le misure necessarie contro ogni profanazione. L'Ufficiale di Stato Civile, avvalendosi della Polizia Municipale può disporre in qualsiasi momento controlli, anche ripetuti, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

12. Le urne cinerarie possono essere tumulate in colombari in concessione a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'art. 79 comma III, del D.P.R. n. 285/1990 che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione.

13. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei loculi.

14. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

15. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, nel cinerario comune. Possono essere disperse nei Cimiteri comunali solo le ceneri di persone che ovunque decedute avevano, al momento della morte, la residenza nel Comune di Osimo, ovvero erano nate nel Comune di Osimo o che sono decedute nel Comune di Osimo. La dispersione verrà effettuata dai soggetti indicati dall'art. 3 lettera d) della legge n. 130/2001: "la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b) n. 2) cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune." Per personale autorizzato dal Comune deve intendersi la persona che svolge le mansioni di Custode del Cimitero. Della dispersione verrà redatto apposito verbale da parte del Custode del Cimitero.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 46 - ORARIO

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni, con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico o voce, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 47 - DISCIPLINA D'INGRESSO

1. Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o raccolta di fondi.
2. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli nel Cimitero Maggiore, secondo le modalità di accesso con ordinanza del Sindaco.

ART. 48 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:



- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare o introdurre animali, biciclette, moto cicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, vasi, ornamenti, lapidi ed oggetti votivi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, terra, ecc. sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sulle sepolture;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, raccogliere petizioni;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture senza autorizzazione dell'Ufficio, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - o) eseguire qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e/o deferito all'autorità giudiziaria.
4. Eventuali danni arrecati alle sepolture private o della collettività, dovranno essere adeguatamente risarciti.

ART. 49 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno dei Cimiteri è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ART. 50 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Per i campi comuni a inumazione, vale quanto stabilito ai precedenti artt. 31 e 32.
2. Sono comunque vietate decorazioni facilmente deperibili e che non si addicano con il luogo.

ART. 51 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distribuzione.

ART. 52 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. Per ogni singolo loculo il Comune provvede, in quanto compreso nella tariffa di concessione, alla installazione del numero di identificazione.
2. Resta a carico del concessionario la fornitura e posa in opera della pietra in marmo (dovranno essere usati marmi di colore chiaro e uniforme tipo marmo di Carrara, botticino, bardiglio, pietre di



Trani escludendo tassativamente colori decisi quali nero, verde, rosso ecc.) e l'applicazione di scritte sulle lapidi, vaschette portafiori, croci, lumi votivi od altri elementi decorativi; l'applicazione di tali effigi ed ornamenti deve essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui. Il concessionario entro tre mesi dalla sepoltura, dovrà posare una lapide in marmo sulla quale sarà scolpito il nome e cognome del defunto e l'anno di nascita e del decesso. Tale epigrafe potrà contenere altre indicazioni o decorazioni previa approvazione dell'Ufficio competente.

3. L'installazione di lapidi, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta da parte del Responsabile dell'ufficio, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

4. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Comune, corredata dei relativi disegni in scala conveniente e dell'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

5. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi od altro.

6. Limitatamente ai colombari, è fatto divieto di depositare portafiori, lumi votivi e sgabelli di servizio sul pavimento delle corsie. Il Comune disporrà affinché ogni corsia sia dotata di scale e sgabelli per accedere ai loculi disposti più in alto.

7. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

8. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

9. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

10. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma precedente verranno adottati previa diffida diretta, anche verbale, ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero.

11. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE ED USO DELLE SEPOLTURE

ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.



3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali;
- b) sepolture per famiglie e collettività.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario stabilito con apposito atto dall'organo comunale competente.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. In particolare, i loculi possono essere a più piani sovrapposti ed avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.

7. La concessione, regolata da schemi di contratto-tipo, è stipulata da parte dell' ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- le persone o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, chesono concessionari;
- l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

10. Relativamente alla concessione di singoli loculi, cellette ossario e urne cinerarie, vanno indicate le salme destinate ad esservi accolte.

ART. 54 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. Il periodo di concessione dei loculi cimiteriali è fissato:

- a) in 30 anni per la tumulazione delle salme;
- b) in 99 anni per la tumulazione dei resti mortali;

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula dell' atto concessorio o della prima sepoltura, se antecedente.

4. Le concessioni previste dall'art. 90 del D.P.R. del 10 Settembre 1990 n° 285 sono a tempo determinato e di una durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 92, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, non si applica alle salme delle vittime civili della seconda guerra mondiale, per eventi verificatisi nel periodo tra il 10 Giugno 1940 ed il 30 Aprile 1945, salvo che il comune abbia provveduto alla costruzione di un sacrario o di un cippo per la tumulazione perenne di tali salme. La concessione per la sepoltura di tali vittime ha durata



perpetua.

ART. 55 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'assegnazione di tutti i loculi cimiteriali, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 55bis, avviene per la sepoltura immediata di salme o di resti mortali in base all'ordine numerico progressivo dei loculi liberi e assegnabili al momento della richiesta, sulla base delle estumulazioni eseguite.

Nel caso di assegnazione di loculi più costosi il concessionario può rinunciare, per accedere ad un loculo di minor costo che può essere assegnato progressivamente tra quelli liberi e assegnabili al momento della richiesta.

Può essere richiesta la concessione di un loculo cimiteriale per la tumulazione di una salma, di resti mortali o di una urna cineraria precedentemente tumulati in una tomba privata decorsi tre mesi dalla sepoltura in una Tomba di Famiglia; la traslazione dalla Tomba di Famiglia può essere richiesta in qualsiasi momento qualora la tumulazione nella tomba di Famiglia sia stata determinata dalla mancanza di loculi cimiteriali comunali nel Cimitero dove la salma doveva essere tumulata.

Qualora, in base all'assegnazione automatica, una salma debba essere tumulata in loculi di 4 e 5 fila ed il coniuge del defunto o un parente o affine entro il secondo grado siano affetti da gravi malattie, che non consentano loro di salire scale a pioli (patologia da dimostrare con certificato di un medico specialista), sarà possibile assegnare un loculo più agevolmente accessibile nel rispetto del criterio numerico progressivo.

Indipendentemente dalle condizioni sopraindicate potrà essere accolta la richiesta di tumulazione di una salma o resti mortali in altro loculo cimiteriale, a prescindere dall'altezza da terra del loculo che dovrebbe essere assegnato in base all'ordine numerico progressivo, qualora il coniuge o un parente/affine del defunto nei gradi sopraindicati, per il loro stato di invalidità permanente debitamente certificato dal Servizio Sanitario Nazionale, siano nella impossibilità di accedere in modo autonomo al loculo cimiteriale dove è tumulato il loro congiunto.

Successivamente alla tumulazione in un loculo cimiteriale comunale i familiari (nei gradi di parentela/affinità sopraindicati) possono richiedere la concessione di un altro loculo cimiteriale comunale (trentennale/novantanovenale) per la tumulazione di una salma o di resti mortali, presentando la sopraindicata certificazione del Servizio Sanitario Nazionale (certificazione non richiesta quando la traslazione viene effettuata su un loculo ubicato alla stessa altezza del loculo attualmente in concessione). La concessione verrà effettuata previo pagamento del 50% del canone del nuovo loculo cimiteriale e avrà una durata pari al periodo residuo della concessione precedente ed i loculi verranno assegnati tra quelli che andranno a rendersi liberi e assegnabili in ordine numerico progressivo.

Qualora venga richiesta la traslazione di una salma da un loculo cimiteriale comunale a causa della mancanza di loculi cimiteriali, al momento del decesso, nel Cimitero dove il defunto voleva essere sepolto, i familiari non saranno tenuti al pagamento dell'intero canone di concessione del nuovo loculo di cui viene richiesta la traslazione, ma solo al pagamento della differenza qualora venga assegnato un loculo per cui è previsto un canone di concessione di maggiore importo.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al comma precedente, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. La domanda di concessione comporta di diritto la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

4. La concessione non può essere effettuata a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.



ART. 55 bis CONCESSIONE STRAORDINARIA DI LOCULI A PERSONE VIVENTI

La Giunta Comunale può, secondo disponibilità, individuare con propria delibera un numero di loculi da assegnare a persone viventi con un avviso pubblico, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

ART. 56 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ordine religioso, ecc), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente.
3. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dalle persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.
4. Le sepolture private a tumulazione su lotto privato in concessione, possono essere concesse a due o più famiglie distinte. In dette sepolture, a richiesta dei concessionari, oltre alle persone obbligate, di cui all'art. 433 del Codice Civile, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con i concessionari o con persone della propria famiglia al momento del decesso, o in qualsiasi momento precedente al decesso; nonchè di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
5. Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, di cui al comma precedente, devono risultare dall'atto di concessione o dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. In caso di richiesta di condivisione della concessione cimiteriale per le sepolture di cui al comma 4, la quota di compartecipazione del concessionario originario dovrà essere sempre maggiore di quella dei contitolari.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessionario e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 57 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e, per le tombe di famiglia, anche straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione delle opere necessarie, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori, a spese del concessionario negligente.

ART. 58 - COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano cimiteriale.
2. L'atto di concessione comporta la richiesta di concessione edilizia per il progetto di costruzione o rifacimento del manufatto che si intenderà effettuare.
3. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che



ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.

4. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'accertamento di conformità alle norme urbanistiche e al presente regolamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Gli ordini dei loculi non possono essere superiori a 5 in altezza, il metodo di identificazione di detta altezza massima fa riferimento al vigente regolamento edilizio comunale.

6. La struttura portante e di tamponamento potrà essere in calcestruzzo o in muratura e comunque dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 76 e seguenti del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.

7. Le finiture esterne delle pareti non dovranno essere effettuate ad intonaco comune, tinteggiato, o ad intonaco plastico, o con pannelli prefabbricati di qualsiasi materiale. Gli infissi esterni saranno in ferro brunito. I canali, i discendenti e le scossaline saranno in rame. Dovranno essere usati marmi di colore uniforme.

8. Le coperture potranno essere in piano o a falde, purchè queste ultime non posseggano una pendenza superiore al 30%. Il manto di copertura potrà essere in coppo o tegola laterizia, in rame, piombo, elementi in pietra naturale. I cornicioni avranno le stesse caratteristiche di cui in precedenza per le altre parti murarie. La proiezione in pianta dell'ingombro dei cornicioni potrà sporgere oltre l'area oggetto di concessione fino ad un max di 25 cm.

9. E' fatta salva la possibilità di valutare, da parte dell'ufficio, tipologie diverse di finiture esterne in relazione ad oggettive esigenze di uniformarsi alle costruzioni circostanti, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato B, art.7, comma 5 del Regolamento Regionale n.3 del 09.02.2009.

10. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere direttamente alla costruzione di tombe di famiglia da concedere ai privati, nonchè di definire un'unica tipologia architettonica per zone omogenee destinate alla costruzione di tombe di famiglia.

11. Nei limiti della capienza, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno ivi presente un feretro.

12. Nelle aree previste per la realizzazione di sepolture private a tumulazione sotterranea possono essere effettuati tutti gli interventi monumentali ed artistici con le caratteristiche di cui ai precedenti commi del presente articolo. E' possibile pertanto realizzare sarcofaghi esterni ed interni purchè l'intervento non ecceda mt. 1,00 dal piano naturale del terreno.

Eventuali deroghe sull'uso dei materiali da impiegarsi, verranno valutati caso per caso in sede di Commissione Edilizia. Le porzioni interrare non dovranno eccedere i confini del lotto concesso.

ART. 59 - INTERVENTI NELLA PARTE MONUMENTALE CIMITERO MAGGIORE

1. In detta area, così come identificata nel piano cimiteriale, sono consentiti solo interventi di rigoroso restauro monumentale dei manufatti esistenti, ad eccezione delle seguenti opere:

- sostituzione di vecchie foto, scritte o elementi iconografici appartenenti a precedenti possessori del tumulo;
- rifacimento o realizzazione ex-novo di impermeabilizzazione;
- rifacimento di elementi o porzioni di manufatti in calcestruzzo cementizio, mantenendo gli ingombri massimi esistenti, da realizzarsi anche con materiale diverso purchè in pietra naturale (escluso l'uso dei graniti) salvo che ciò non pregiudichi in maniera rilevante l'aspetto esteriore dell'esistente;
- nelle aree libere di nuova istituzione non è consentita la realizzazione di sarcofaghi esterni, mentre per il resto valgono le norme di cui all'articolo 58;
- la necessità di demolizione completa comporterà sempre la fedele e rigorosa ricostruzione.

2. E' fatta salva e impregiudicata la possibilità di sottoporre all'esame della Commissione Edilizia il progetto di una nuova realizzazione comunque eseguita, laddove l'esistente non risulti possedere requisiti storico-artistici tali da motivarne la conservazione, ovvero in presenza di aree libere residue,



purché la nuova realizzazione abbia caratteristiche adeguate e rispettose della tipologia dei manufatti esistenti nelle aree circostanti.

CAPO II

TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

ART. 60 - DIVISIONE, CONTITOLARITA', RINUNCE

1. E' sempre ammessa la con titolarità della concessione e nel caso di concessione novantanovenne, più concessionari possono chiedere al Comune la divisione dei posti.
2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Prima della stipula dell'atto di concessione l'avente diritto può rinunciarvi, purché a favore di un familiare entro il 2° di parentela.
- 3bis. Il concessionario può rinunciare alla titolarità della concessione, durante il periodo di durata, purché a favore del coniuge, di un parente o affine entro il 2°. Il subentro avverrà per il periodo residuale alle medesime condizioni della concessione precedentemente stipulata.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. In caso di decesso del concessionario si fa riferimento a quanto disposto al successivo articolo 64.

ART. 60 BIS – CONCESSIONE MEDIANTE ATTO UNILATERALE

1. Qualora successivamente al pagamento del corrispettivo del canone di concessione e delle spese di stipula e prima della stipula stessa il concessionario risulti irreperibile, non si presenti nel giorno fissato per la stipula o sia deceduto, e nessuno dei familiari entro il 2° grado di parentela comunichi la disponibilità a subentrare, il Comune potrà formalizzare la concessione mediante atto unilaterale sottoscritto dal responsabile del servizio.
2. La predisposizione dell'atto unilaterale è preceduta da reiterata convocazione.
3. Il concessionario non avrà diritto ad alcun conguaglio per le spese contrattuali già versate.
4. Il presente articolo si applica a tutte le concessioni non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 61 – INTERRUZIONE DI CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DEI LOCULI.

1. I concessionari che rendono disponibili il loculo per fatti dipendenti dalla loro volontà prima del termine della concessione, non hanno diritto a rimborso alcuno.

ART. 62 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di aree.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 63 - REVOCA

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

ART. 64 - MORTE DEL CONCESSIONARIO, DECADENZA

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre



persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell' articolo 56, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro TRE MESI dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Responsabile dell'ufficio, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 56, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione al termine del periodo sopra indicato, il Comune sollecita i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile e, trascorso un ulteriore mese dalla data del sollecito senza che sia avvenuta la designazione, procede d'ufficio alla dichiarazione di decadenza della concessione.

3. Si ha il caso di famiglia estinta quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 56, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari. Se la famiglia viene ad estinguersi, decorsi 12 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione di cui al presente articolo.

4. La decadenza della concessione può essere dichiarata altresì nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, comma 7°;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o del presente regolamento
- g) per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate;
- h) per mancato utilizzo della sepoltura da parte del concessionario o di uno degli aventi titolo ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile a seguito di trasferimento di salma o dei resti mortali in altro cimitero od in altra sepoltura.

5. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f), g), h) del precedente comma, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

6. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

7. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

ART. 65 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, sarà disposto, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché l'organo competente disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune che potrà, successivamente, assegnare a terzi.



ART. 66 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 56, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n.285
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 67 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc , e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell' ufficio competente.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
5. E' vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto delle salme, di materiale da utilizzare nel cimitero e per il trasporto dei rifiuti.
6. Con successiva ordinanza sindacale saranno regolate le modalità di accesso presso il Cimitero Maggiore con veicoli, per consentire la visita al Cimitero anche a persone con gravi difficoltà nel camminare o portatori di handicap.

ART. 68 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio competente, su conforme parere del coordinatore sanitario e dopo l'esame da parte della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento, con particolare riferimento all'art. 58 e seguenti.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del competente ufficio comunale.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata



a norma del primo comma.

6. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

ART. 69 - RECINZIONE AREE, MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell' ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 70 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

ART. 71 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ART. 72 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, le imprese che operano all'interno del cimitero devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, nel periodo compreso tra la settimana precedente e quella successiva al 2 Novembre.

2. I lavori vanno altresì sospesi in occasione di onoranze funebri che si svolgono nelle aree immediatamente adiacenti al cantiere.

ART. 73 - VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Lavori Pubblici Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ART. 74 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.



3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
- c) effettuare attività promozionale nei confronti di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19/9/1994 .

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 75 - FUNZIONI, LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti del defunto, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, od al gestore ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del TU della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R 10 settembre 1990, n.285.

ART. 76 - DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE



ART. 77 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona ove con delibera di Giunta si potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati all'inumazione o alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ART. 78 - MAPPA

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici e con apposito software di gestione.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3; Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 79 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) la variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) il servizio di illuminazione votiva può essere gestito sia in economia diretta da parte del Comune, anche con appositi strumenti informatici e gestionali, che in concessione a terzi.

ART. 80 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 81- SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 79, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 78.



ART. 82 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione ordinarie occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

CAPO II TARiffe – SANZIONI

ART. 83 - CANONI ANNUI

1. I canoni relativi alla gestione del Cimitero vengono fissati annualmente da parte dell'organo comunale competente, con apposito provvedimento amministrativo, che fisserà inoltre i termini e le modalità di riscossione degli stessi.

ART. 84 - SANZIONI

1. Tutte le violazioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 67 del presente regolamento, se non sanzionate da leggi apposite, verranno punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 100,00= a Euro 1.000,00=.
2. Si applicheranno le procedure contravvenzionali di cui alla Legge n. 689/1982.
3. La Polizia Municipale locale è incaricata in via primaria dell'accertamento, contestazione e verbalizzazione delle violazioni anzidette. La medesima può procedere alla verbalizzazione su segnalazione scritta, certificata e motivata, dal personale addetto al servizio cimiteriale.

CAPO III NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 85 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4.. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 86 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza,



passata in giudicato.

ART. 87 – RESPONSABILI DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs N° 267 del 18 Agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione della Asl.

ART. 88 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE, MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della Concessione in altra a tempo determinato.
4. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ART. 89 - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI, NORMA TRANSITORIA

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.